

Civile Ord. Sez. U Num. 25045 Anno 2021

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 16/09/2021

ORDINANZA

sul ricorso 30783-2020 proposto da:

LA HOSPITAL S.p.A. (già Centro di Sanità s.r.l. in liquidazione), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell'avvocato

che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

301
21

STATO DELLA LIBIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio R.G. n. 2339/2017 pendente innanzi al TRIBUNALE di TIVOLI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice italiano.

Fatti di causa

1. Su ricorso del S.p.A., in liquidazione (poi S.r.l.) il Tribunale di Tivoli emetteva decreto ingiuntivo n. 50/2017 per l'importo di euro 501.607,68 oltre accessori e spese, nei confronti dello Stato della Libia, sulla base di fatture relative a percorsi di cura finalizzati al benessere psicofisico di persone di nazionalità libica affette da patologie.

2. Lo Stato della Libia proponeva opposizione (giudizio iscritto al n. 2339/2017) e formulava eccezioni relative alla procura (asseritamente rilasciata da soggetto privo della rappresentanza legale di), alla incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli in favore del Tribunale di Roma (luogo di domicilio del debitore) e, quanto al merito, evidenziava l'insussistenza dell'autorizzazione da parte di esso Stato all'esecuzione delle prestazioni oggetto di causa.

3. Con provvedimento in data 18.10.2017 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, assegnati alle parti i termini *ex art.* 183 cod. proc. civ., rinviava, per le incombenze istruttorie, all'udienza del 10.5.2018; quindi, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2020.

A seguito del deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza notificata in data 2.10.2020 il Giudice sollevava d'ufficio la questione di giurisdizione oggetto dell'odierna

fase incidentale, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie su tale specifico tema.

In particolare il Giudice si interrogava sull'applicabilità, al caso di specie, dell'istituto della c.d. 'immunità giurisdizionale' degli stati stranieri osservando che: - al fine di adempiere agli obblighi internazionali nonché di adeguarsi alle decisioni della Corte internazionale di giustizia (ex art. 94 Statuto ONU) è stata promulgata la l. n. 5/2013 con la quale in primo luogo l'Italia ha aderito alla Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni; - l'art. 5 di tale convenzione prevede che uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione; - il successivo art. 6 prevede che: «Uno Stato attua l'immunità degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinché i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata».

4. La l. n. 5/2013, art. 6, comma 1, lett. a), ha dichiarato che l'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, prevista nell'articolo 5 della Convenzione di New York, non si applica nei confronti dei tribunali ordinari dello Stato beneficiario, pendente il suddetto giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli (come detto iscritto al n. 2339/2017), ha proposto, con ricorso notificato per via telematica in data 9/12/2020, regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Lo Stato della Libia ha resistito con controricorso.

6. Il Pubblico Ministero, nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

7. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile. Esso invero può essere proposto anche dall'attore (e nel giudizio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore: v. Cass. 22 aprile 2004, n. 6421; Cass. 12 aprile 2005, n. 7539; Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio, 2006, n. 2421; Cass. 13 marzo 2007, n. 5816; Cass. 7 novembre 2019, n. 28615) in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

